

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2679

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRILI, FILIPPINI, GUALANDI, MACCIOTTA, BIRARDI,
TORELLI, CONTI, SCARAMUCCI GUAITINI, COLOMBINI,
DIGNANI GRIMALDI, MIGLIASSO, QUERCIOLI, SERRI, BOT-
TARI, CIAFARDINI, CANNELONGA, FITTANTE, PETROCELLI**

Presentata il 14 marzo 1985

Agevolazioni per il turismo straniero motorizzato individuale e collettivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per indicare il ruolo che il turismo oggi svolge nel nostro paese sono sufficienti poche cifre: alcune indicatori fanno ritenere che il saldo attivo per il 1984 si assesterà sui 15 mila miliardi, nel settore operano 42 mila alberghi, 1.928 campeggi, 30 mila unità abitative della multiproprietà, 4 mila aziende agroturistiche. Rilevantissimo è il numero dei dipendenti.

Si tratta di un settore economico che va certamente potenziato e rafforzato. Nel caso specifico riteniamo indispensabile potenziare le iniziative rivolte al turismo straniero. Ciò per più motivi. Non sfugge, infatti, il rilevante peso della concorrenza internazionale ed in particolare di quella europea rappresentata da paesi come la Grecia, la Spagna, la Jugoslavia. Del resto i dati ufficiali ISTAT relativi al periodo gennaio-settembre 1984 indicano

un decremento del 2,4 per cento nelle presenze di turisti stranieri. Evidentemente ciò pone rilevanti problemi rispetto al complesso delle nostre politiche turistiche che in questa occasione vogliamo affrontare solo dal punto di vista delle agevolazioni per il turismo straniero motorizzato, individuale e collettivo.

Qui si tratta di innovare profondamente l'esistente che è rappresentato dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1984 con legge 27 dicembre 1983, n. 730, e poi ancora prorogata, con norma inserita nella legge finanziaria, fino al 31 dicembre 1985.

Innovare e per la insufficiente quantità delle agevolazioni e per i soggetti a cui non si rivolge (pullmans turistici) e per le agevolazioni che non prevede (auto in sostituzione). In ogni modo nel 1984

si sono venduti pacchetti per 187.478.550 litri di benzina (tabella A) che indicano l'interesse esistente per questa forma di agevolazioni. Particolarmente significativo ci pare l'intervento sul prezzo della benzina anche tenendo conto del fatto che al febbraio 1985, il prezzo della benzina super alla pompa in Italia risultava superiore a tutti gli altri paesi d'Europa (tabella B). Questo tipo di agevolazioni si motiva soprattutto per quanto riguarda il sud del paese per cui è necessaria una particolare attenzione che dovrà concretizzarsi in agevolazioni più consistenti. È un fatto che gli oneri per carburante e pedaggi autostradali hanno un costo di lire 201.700 per la tratta Brennero-Rimini-Brennero che sale a lire 634.300 se si considera il tragitto Brennero-Palermo-Brennero (tabella C). Una legge di questo tipo si rivolge ad un numero rilevante di stranieri che entrano nel nostro paese e che si tratta di conquistare impedendo che una parte cospicua di essi si trasformi in semplici escursionisti o in turisti che usano il nostro paese solo come zona di passaggio ad altra località (tabella D). Oggi tre turisti su quattro usano la macchina per molti motivi tra i quali si devono annoverare anche la scarsa competitività delle ferrovie (e per servizi e per orari e per rapidità) tanto che il BTLC (biglietto turistico di libera circolazione) che consente anche la riservazione gratuita del posto in vettura, per il periodo giugno-luglio 1983 è stato venduto in numero di 102 esemplari per la prima classe e 346 per la seconda classe a livello dell'intera rete ferroviaria. Per non parlare poi dello stato di polverizzazione degli aeroporti per cui, per esempio, al sud non esiste un aeroporto intercontinentale e a sud di Napoli non esiste

alcun aeroporto di preminente interesse nazionale e internazionale.

In ogni modo non solo l'uso della macchina è oggi così ampiamente diffuso ma proiezioni attendibili indicano uno sviluppo continuo sino al 1990 accompagnato da una rapida crescita dell'uso dei pullmans turistici (tabella E). Per finire sull'opportunità di un moderno provvedimento di legge basterebbe riflettere sul fatto che dal 1973 al 1984 gli andamenti dei flussi turistici stranieri in entrata per valichi stradali indicano un decremento negli anni 1974-1980-1981 in corrispondenza, appunto, con la sospensione dei buoni benzina (tabella F).

In sintesi si possono così riassumere i punti qualificanti della presente proposta di legge:

- snellezza delle procedure dovuta ad abolizione del superbuono e dei conseguenti uffici adibiti alla conversione;

- creazione di due fasce distinte di utenza: nord (Lazio compreso), centro-sud;

- distribuzione ragionata tra agevolazioni fruibili al nord ed al centro-sud;

- estensione delle agevolazioni al turismo motorizzato su gomma (pullman);

- estensione del beneficio del soccorso stradale a tutte le targhe di registro estero (comprendendo, quindi, anche le vetture diesel);

- inserimento nel pacchetto di un questionario per la rilevazione delle connotazioni fondamentali del turismo motorizzato e conseguente obbligo per l'Ente nazionale italiano per il turismo di provvedere alla sua elaborazione ed utilizzazione ai fini di studio ed analisi.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

Pacchetti turistici venduti dall'ACI e dall'ENIT.

(Legge 22 febbraio 1982, n. 44).

Anno	Pacchetti nord	Pacchetti sud	Litri
1982	788.470	171.360	179.246.500
1983	874.370	152.962	184.652.200
1984	891.975	153.378	187.478.550

Fonte ACI.

TABELLA B.

Tabella prezzi carburante in alcuni paesi europei.

Paesi	Prezzo alla pompa benzina super lire	Variazione numerica lire	Variazione per cento
Italia	1.310		
Belgio	1.019	— 281	— 21,61
Olanda	1.009	— 291	— 22,38
Spagna	1.080	— 220	— 16,92
Francia	1.126	— 174	— 13,38
Austria	1.015	— 285	— 21,92
Svizzera	890	— 410	— 31,53
Germania	879	— 421	— 32,38
Jugoslavia	847	— 453	— 34,84
Grecia	712	— 588	— 45,23
Inghilterra	925	— 375	— 28,84

Fonte ACI.

TABELLA C.

Oneri per carburante e pedaggi autostradali.

Pedaggi autostradali calcolati in base alle tariffe in vigore al 12 febbraio 1985 per una vettura di cilindrata oltre 15 HP, classe 4 a.

Carburante: prezzo della benzina lire 1.300 al litro.

Percorso	Chilometri	Costo benzina	Costo autostrada	Totale
Brennero-Roma-Brennero	1.458	210.600	91.000	301.600
Brennero-Rimini-Brennero	960	139.100	62.600	201.700
Brennero-Firenze-Brennero	910	131.300	62.600	193.900
Brennero-Salerno-Brennero	1980	286.000	137.200	423.200
Brennero-Palermo-Brennero	3.348	483.600	150.700	634.300
Brennero-Lecce-Brennero	2.525	365.300	129.800	495.100
(via Taranto)				

Nota. - È stata considerata la classe 4 a (autovettura oltre i 15 HP) come maggiormente rappresentativa in rapporto agli autoveicoli stranieri diretti verso l'Italia.

Distanze chilometriche e spese sono state calcolate sui percorsi di andata e ritorno.

Il calcolo degli oneri di trasporto a carico dei turisti è stato effettuato sulla base dei seguenti parametri:

a) prezzo della benzina lire 1.300 al litro;

b) consumo carburante: litri 1 per 9 chilometri;

c) pedaggi autostradali: si è tenuto conto delle tariffe attualmente in vigore e, in ogni caso, limitatamente ai percorsi autostradali a pagamento (*Fonte ACI*).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA D.

Viaggiatori stranieri entrati in Italia attraverso i cinque valichi da considerarsi indicativi geograficamente e per densità dei flussi turistici.

Valichi di confine	Anno 1983	Anno 1984	Percentuale 1983-1984
Ventimiglia (Francia)	6.586.803	6.605.313	—
Trafofo Monte Bianco (Francia)	1.709.746	1.762.873	+ 3,1
Ponte Chiasso (Svizzera)	4.443.632	5.703.141	+ 28,3
Brennero (Austria)	11.339.880	11.965.371	+ 5,5
Tarvisio (Austria)	3.199.312	3.395.369	+ 6,1
Totali ...	27.278.373	28.432.367	+ 7,8

Mese	Anno 1983	Anno 1984	Percentuale 1983-1984
Gennaio	1.015.154	1.189.624	+ 17
Febbraio	1.091.042	1.064.118	- 2,4
Marzo	1.654.493	1.476.587	- 10,7
Aprile	1.693.311	2.067.365	+ 22
Maggio	2.390.438	1.871.276	- 21
Giugno	2.674.615	3.260.685	- 22
Luglio	4.620.247	4.634.662	—
Agosto	4.893.050	5.367.650	+ 9,6
Settembre	2.804.544	3.401.118	+ 21
Ottobre	1.860.998	2.001.309	+ 7,5
Novembre	1.228.378	1.468.853	+ 19,5
Dicembre	1.352.103	1.628.847	+ 20
Totali ...	27.278.373	29.432.094	+ 7,8

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA E.

Trend di sviluppo nel mondo dei mezzi di locomozione per turismo.

(L'incremento è sui dati relativi agli anni precedenti).
 (Secondo l'indice di Kjsten-Van Patten: errore 0,2 per cento).

Mezzo di locomozione	1985	1988	1990
	(per cento)		
Automobile	17,20	20,60	22
Aereo	8,50	19	25
Treno	10	18	20
Pullman	12	18	24

TABELLA F.

*Andamento dei flussi turistici stranieri in entrata per valichi stradali.
 Anni 1973-1984.*

1973	+	1,9	
1974	-	10,3	(Buoni benzina sospesi)
1975	+	8,6	
1976	+	3,7	
1977	+	6	
1978	+	8	
1979	+	15	
1980	-	2	(Buoni benzina sospesi)
1981	-	11	(Buoni benzina sospesi)
1982	+	11	
1983	+	0,30	
1984	+	4,5	(Proiezione ad anno)

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate e, in particolare, quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, sono concesse fino al 31 dicembre 1987 a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che si recano in Italia per diporto, con motociclo o autovettura con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, le seguenti agevolazioni:

a) buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto;

b) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;

c) servizio soccorso stradale in regime di gratuità;

d) servizio di auto in sostituzione in regime di gratuità.

Allo stesso fine di cui al primo comma, agli autobus aventi targa di registro estero — ad esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano — ed adibiti al trasporto di turisti provenienti dall'estero, sono concesse, al momento del loro ingresso in Italia, le seguenti agevolazioni:

a) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;

b) servizio di soccorso stradale in regime di gratuità.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo e dell'Automobil club d'Italia.

ART. 2.

Per fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), gli aventi diritto debbono acquistare all'estero e presso gli uffici di frontiera dell'Ente nazionale italiano per il turismo e dell'Automobile club d'Italia ma con pagamento in valuta estera, uno dei tipi di pacchetto di cui ai successivi commi che contengono speciali buoni-benzina a prezzo agevolato nonché buoni per pedaggio autostradale ceduti a titolo gratuito. Nel corso dell'anno solare ciascun turista può acquistare un solo pacchetto di agevolazioni.

Il primo pacchetto denominato « Nord » contiene n. 12 buoni benzina, del valore facciale di lire 15.000 cadauno, per un totale di lire 180.000 ceduti con una riduzione di lire 36.000, nonché n. 8 buoni pedaggio autostradale ceduti a titolo gratuito.

Il secondo pacchetto denominato « Sud » contiene n. 12 buoni benzina, del valore facciale di lire 15.000 cadauno, per un totale di lire 180.000 ceduti con una riduzione di lire 36.000, nonché ulteriori n. 12 buoni, del valore facciale di lire 20.000 cadauno, per un totale di lire 240.000 ceduti con una riduzione di lire 60.000; contiene inoltre n. 20 buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di lire 40.000 ceduti a titolo gratuito.

I buoni benzina del valore facciale di lire 15.000, di cui al secondo e al terzo comma, possono essere utilizzati presso i distributori automatici di carburante abilitati nelle regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio, quelli del valore facciale di lire 20.000, di cui al terzo comma, possono essere utilizzati nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In connessione con l'acquisto dei buoni benzina contenuti nel pacchetto di cui

al secondo comma sono assegnati buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di lire 16.000 e sono utilizzabili sulla rete autostradale italiana comprendente la congiungente Roma-Pescara e tutta la rete posta a nord della congiungente stessa.

Con l'acquisto del pacchetto di cui al terzo comma sono assegnati buoni pedaggio autostradale nella misura di lire 24.000, utilizzabili sulla rete autostradale italiana comprendente la congiungente Roma-Pescara e tutta la rete posta a nord della congiungente stessa, e nella misura di lire 16.000 utilizzabili esclusivamente sulla rete autostradale italiana posta a sud della congiungente Roma-Pescara.

La eventuale mancata utilizzazione, totale e parziale, dei buoni benzina di cui al presente articolo dà diritto al rimborso degli stessi che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario.

I buoni pedaggio di cui al presente articolo sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

ART. 3.

Tutte le autovetture con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, hanno titolo a fruire delle seguenti agevolazioni:

a) soccorso stradale gratuito ed illimitato nel numero delle prestazioni su tutta la rete viaria italiana ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia. Detta agevolazione è estesa anche ai motocicli con targa di registro estero con le esclusioni di cui al presente comma;

b) servizio gratuito dell'auto in sostituzione ad opera dei centri dell'Automobile club d'Italia, secondo le modalità e le condizioni generali che disciplinano il servizio, riportate nell'apposita convenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 7.

ART. 4.

Per fruire delle agevolazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 1, riservate agli autobus adibiti al trasporto di turisti, debbono essere acquistati n. 6 buoni gasolio del valore facciale di lire 25.000 cadauno, senza alcuna agevolazione, per un valore complessivo di lire 150.000, ovvero n. 10 buoni gasolio del valore facciale di lire 25.000 cadauno, ugualmente senza alcuna agevolazione, per un valore complessivo di lire 250.000.

I buoni gasolio indicati al comma precedente possono essere utilizzati in tutto il territorio dello Stato.

Con l'acquisto di buoni gasolio per un valore complessivo di lire 150.000 sono assegnati, a titolo gratuito, buoni autostrada per lire 51.000, in tagli da lire 3.000 cadauno utilizzabili sulla rete autostradale italiana comprendente la congiungente Roma-Pescara e tutta la rete posta a nord della congiungente stessa; con l'acquisto di buoni gasolio per un quantitativo di lire 250.000 sono assegnati, a titolo gratuito, buoni autostrada per lire 90.000 in tagli da lire 3.000 cadauno, comprensivi di buoni per lire 51.000 da utilizzare sulla rete autostradale italiana comprendente la congiungente Roma-Pescara e tutta la rete posta a nord della congiungente stessa; e di buoni per lire 39.000 da utilizzare esclusivamente sulla rete autostradale posta a sud della congiungente Roma-Pescara.

L'acquisto di buoni gasolio di cui al primo comma dà titolo, altresì, al servizio di soccorso stradale gratuito illimitatamente in tutto il territorio dello Stato ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia.

Il soccorso stradale è disposto a titolo gratuito dall'Automobile club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.

I buoni per l'acquisto di gasolio sono venduti presso gli uffici di frontiera ENIT

ed ACI, con pagamento in valuta estera, nella misura di un solo quantitativo per ogni passaggio, ma senza limitazione nel corso dell'anno solare.

La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni gasolio di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso degli stessi che deve essere richiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'Erario.

I buoni pedaggio autostradale, di cui al presente articolo, sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

ART. 5.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui alla presente legge e quelle riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e buoni pedaggio autostradale nonché le loro rispettive caratteristiche.

ART. 6.

I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburante sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina e dei buoni gasolio che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi del codice penale.

ART. 7.

I buoni benzina ed i buoni pedaggio di cui all'articolo 2 sono contenuti in pac-

chetti con riguardo alle diverse modalità di utilizzazione, ed agli stessi è unita una « carta carburante turistica ».

Analogamente sono contenuti in pacchetti cui è unita una « carta carburante turistica » i buoni gasolio e i buoni pedaggio autostradale per autobus da turismo di cui all'articolo 4.

Nei pacchetti di cui ai precedenti commi è contenuto altresì il questionario che può essere utilizzato annualmente dall'Ente nazionale italiano per il turismo a fini di studio e rilevazione statistica sui flussi del turismo motorizzato.

Con il decreto di cui all'articolo 5 sono emanate le disposizioni, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei buoni, sulla applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali, al soccorso stradale e alla concessione dell'auto in sostituzione, sul rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e società autostradali ed ai relativi controlli e sul rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle società petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla presente legge.

Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al quarto comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per il rimborso alle società autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, di cui ai precedenti articoli 2 e 4 il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione con onere a carico del fondo di cui all'articolo 8.

I pacchetti contenenti i buoni per l'acquisto della benzina e del gasolio, per fruire gratuitamente dei pedaggi autostradali, nonché il questionario per le rilevazioni statistiche e la carta carburante turistica sono emessi dall'Ente nazionale per il turismo e dall'Automobile club d'Italia.

Il rimborso dei costi dei servizi di soccorso stradale e dell'auto in sostituzione, derivanti dall'applicazione degli

articoli 3 e 4 il cui onere è determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare è posto a carico del fondo di cui all'articolo 8. Il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.

ART. 8.

Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 2, 3 e 4 è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale alimentato dall'apporto statale di cui all'articolo 9 amministrato con gestioni fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1981, n. 1041.

Al fondo sono imputati gli oneri relativi alle agevolazioni e alle attività richiamate al comma precedente nonché quelle derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Ente nazionale italiano per il turismo, dell'Automobile club d'Italia, delle società petrolifere e dell'istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale di cui al sesto comma dell'articolo 7.

Per la gestione del fondo di cui al primo comma si continua a provvedere mediante la contabilità speciale di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1982, n. 44.

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 112 miliardi per l'anno 1985, a lire 112 miliardi per l'anno 1986 e a lire 112 miliardi per l'anno 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e al corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi 1986 e 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « agevolazione a favore dei turisti stranieri ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.